



## VADEMECUM SU PROGRAMMAZIONE FERIE, EX FESTIVITÀ, SOCIAL DAY E BANCA ORE

Con riferimento alla programmazione delle ferie, delle ex festività, dei Social Day e della banca delle ore - programmazione che la Circolare di Gruppo n. 62/2019 stabilisce sia effettuata entro il **13 marzo** prossimo - riteniamo utile richiamare alcuni criteri stabiliti dall'Accordo sindacale dell'8 novembre 2018, espressamente citato nella Circolare.

### **FERIE (anno 2019 ed eventuale giacenza 2018)**

La fruizione delle ferie nell'esercizio di competenza è un principio sancito dall'Accordo "*in quanto diritto/dovere irrinunciabile del lavoratore finalizzato al ripristino delle sue energie psico-fisiche*": conseguentemente, in continuità con le misure già adottate negli anni scorsi, **la fruizione delle ferie relative alla «spettanza 2019» dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019, così come quella di eventuali giacenze rivenienti dall'anno 2018.**

Le giornate di ferie eccezionalmente non utilizzate nell'anno di competenza, dovranno essere integralmente fruite entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

### **EX FESTIVITÀ (anno 2019)**

L'Accordo stabilisce che **eventuali residui non fruiti al 31 dicembre** dell'anno di competenza vadano **perduti (non è possibile ottenere nessuna monetizzazione o compensazione)**. Per questa ragione le ex festività dovranno essere pianificate in via prioritaria rispetto alle ferie, ferma la facoltà di successivo spostamento in corso d'anno.

Nel Gruppo UBI è consentita la fruizione delle ex festività dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (*si tratta di una deroga migliorativa al CCNL, il quale prevede invece che l'utilizzo di tali permessi non sia consentito nei primi e negli ultimi giorni dell'anno*).

#### **IMPORTANTE:**

I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni delle ex festività il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico: quindi **il diritto alla fruizione decade qualora nelle date delle ex festività (19.03.2019 - 30.05.2019 - 20.06.2019 - 04.11.2019) si verificano assenze non interamente retribuite dalla banca**. Ciò può avvenire, per esempio, nei casi di fruizione di Social Day: in altri termini occorre **evitare di fissare come Social Day le suddette giornate** perché altrimenti le ex festività si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (*e si fruirebbe di un giorno remunerato al 40% a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%*).

### **FESTIVITÀ CIVILE COINCIDENTE CON LA DOMENICA: 2 GIUGNO**

Nel 2019 la festività civile del 2 giugno cade di domenica e pertanto si ha diritto al compenso aggiuntivo o in alternativa ad una giornata di recupero.

**La mancata fruizione non ne determina la perdita, bensì la monetizzazione.**

## RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - ROL (anno 2019)

Ricordiamo che le Aree Professionali hanno diritto ad una giornata di riduzione d'orario da usufruire previo preavviso nell'arco dell'anno (**pena la perdita**).

Tale permesso è frazionabile, nel limite minimo di un'ora al giorno.

## BANCA DELLE ORE (anno 2019 e residuo 2018)

**Entro il 31.12.2019 dovranno essere fruito:**

- la dotazione iniziale di riduzione d'orario per il 2019 (l'ammontare è consultabile in GeripWeb, accedendo allo Scadenziario della Gestione Giornaliera, sezione "Ore di riduzione orario di lavoro");
- la banca delle ore derivante dalle maggiori prestazioni effettuate nel 2018 e confluite in banca ore (l'ammontare è consultabile in GeripWeb, accedendo allo Scadenziario della Gestione Giornaliera, sezione "Ore relative a prestazioni aggiuntive").

**Quanto non fruito andrà perduto.**

## PROMEMORIA PER I SOCIAL DAY Importante ai fini della copertura ai fini INPS

Il **limite di 4 giornate lavorative di congedo a settimana** è determinato dal fatto che in mancanza di almeno un giorno lavorato a settimana l'INPS non considererebbe tale settimana ai fini dell'anzianità lavorativa. Pertanto in generale chi intendesse fruito di intere settimane di assenza potrà ricorrere per i restanti giorni a ferie, ad ex festività, a banca ore o a ROL.

Al contrario, il ricorso ad assenze a carico dell'INPS (maternità facoltativa, donazione sangue o permessi ex legge 104) non consente la copertura della settimana ai fini INPS, per cui occorre possibilmente evitare le assenze con tali giustificativi a completamento della settimana.

Rinviamo a quanto già illustrato al paragrafo sui permessi ex festività rispetto all'importanza di **non programmare Social Day nelle date delle festività soppresse.**

## SALDI E CAUSALI PRESENTI IN GERIPWEB

Dal portale GeripWeb sono verificabili le voci summenzionate ed è possibile selezionarle per l'utilizzo:

- giorni spettanti per *ferie* ed *ex festività* e numero di giornate tempo per tempo fruito nel corso dei mesi dell'anno (causali indicate in GeripWeb per l'utilizzo: **01 - FERIE** e **029 - EX FESTIVI**);
- ammontare complessivo di *banca delle ore* riveniente dalla dotazione annuale iniziale ed eventuale ammontare confluito conseguentemente al recupero per lavoro straordinario (causale indicata in GeripWeb: **35 - RECUPERO BANCA ORE**);
- scadenziario indicante il mese entro cui le ore vanno "smaltite", pena la perdita;
- *riduzione d'orario* (causale indicata in GeripWeb: **45 - PERMESSO RETRIBUITO - ROL**);
- *congedi straordinari* (causale indicata: **CONG-G - Congedo giornaliero con massimale**).

Oltre ad invitare i Colleghi a segnalare al proprio Dirigente sindacale di riferimento ogni anomalia che dovesse emergere rispetto a quanto sopra esposto, ricordiamo che il prossimo incontro con l'Azienda sull'esternalizzazione delle Stampe Centrali di Milano si terrà il 21 febbraio.

È stato invece rinviato a data da destinarsi il confronto sul tema esodi che si sarebbe dovuto tenere oggi.

Bergamo, 20 febbraio 2019

Fabi First Cisl Fisac Cgil Uilca Uil Unisin  
Coordinamenti Gruppo UBI